



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

**Oggetto:** individuazione delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro del personale in servizio presso gli Uffici per funzione e presso gli Uffici di Ambito territoriale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 87, commi da 1 a 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020.

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il Testo unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il Testo unico di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”, ed, in particolare, il Capo II concernente il “*Lavoro agile*”.
- VISTO** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - recante “*disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

- VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 1 febbraio 2020, con cui è stato dichiarato, al punto 1, per n. 6 mesi dalla data della predetta deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020.
- VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, ed, in particolare gli articoli 18 e 19.
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 55 del 04 marzo 2020 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera d), lettera g), lettera n) e l'articolo 4, commi 2 e 3 e l'allegato 1).
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 ed, in particolare, l'articolo 2, lettera h), lettera m), la lettera r) e la



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

lettera s) e l'articolo 3, lettera c) e l'allegato 1).

- VISTO** il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*” ed, in particolare, gli articoli 9 e 14;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.62 del 09 marzo 2020 ed, in particolare, l'articolo 1, che, al comma a, ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 fra cui, la sospensione delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione fino al 3 aprile 2020, nonché l'allegato 1) recante le misure igienico sanitarie da adottare.
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato sulla gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.64 del 11 marzo 2020 ed, in particolare, l'articolo 1, punto 6) ai sensi del quale “*Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*”.
- VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed, in particolare, l'articolo 87, commi da 1 a 3, ai sensi del quale “*1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche*



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

*amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.” ;*

**RICHIAMATA**

la nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione prot. n. 351 del 12 marzo 2020, recante “*Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.P.C.M. 12 marzo 2020 - LAVORO AGILE*” ai sensi della quale “...tenuto conto della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare l'interesse pubblico predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data del 25.3. p.v., il regolare funzionamento degli uffici di questa Amministrazione centrale e periferica deve essere garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile. Ai sensi della disposizione sopra citata, l'Amministrazione è chiamata inoltre ad individuare le attività lavorative che debbano necessariamente essere svolte in presenza...Alla luce di quanto sopra rappresentato , ciascun dirigente generale , anche sulla base delle singole necessità rappresentate dai dirigenti nel caso concreto, potrà eventualmente individuare attività istituzionali , non esercitabili con il ricorso al lavoro agile e connotate del carattere dell'indifferibilità , che devono essere garantite mediante la presenza in servizio ;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

- RICHIAMATA** la Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020, recante “*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 2020 al n. 446.;
- PRESO ATTO** che in ottemperanza alla richiamata normativa, gli Uffici della Direzione Generale e gli Uffici di Ambito territoriale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo hanno già proceduto ad organizzare lo svolgimento delle attività istituzionali e amministrative in generale, a mezzo dell'approvazione di progetti di “*Lavoro agile*”, tenuto conto delle diverse necessità espresse dal personale in servizio, temperando la salvaguardia dell'operatività “*in presenza*” per quelle funzioni altrimenti non perseguibili con la modalità di “*Lavoro agile*”;
- RITENUTO** alla luce della normativa sopravvenuta di dover individuare, per la sede della Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo e per le sedi degli Uffici di Ambito territoriale, le attività indifferibili che devono essere garantite necessariamente mediante la presenza in servizio, ai sensi dell'articolo 87, commi da 1 a 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche tenuto conto delle indicazioni contenute nella citata nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione;
- VALUTATO** di dover delegare ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali l'individuazione di eventuali ulteriori attività che richiedono la presenza negli Uffici di personale per l'esperimento di attività amministrative altrimenti non esercitabili a mezzo del “*Lavoro agile*”.
- CONSIDERATO** che fra le attività indifferibili rientrano anche quelle legate al supporto da garantire alle Istituzioni scolastiche in merito all'organizzazione e allo svolgimento della didattica a distanza, attese le disposizioni di sospensione delle attività didattiche in atto e l'indifferibilità di tale azione ;

**DECRETA**



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

**Articolo 1**

*(Attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro)*

1. Costituiscono attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza di personale sul luogo di lavoro, ai sensi dell'articolo 87, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, le seguenti attività:
  - a) apertura e chiusura dell'Ufficio, in orario che consenta lo svolgimento del servizio minimo da parte del personale impegnato;
  - b) ricezione e invio della corrispondenza, sia a mezzo di posta elettronica che a mezzo di servizio postale;
  - c) rilevazione presenze/assenze del personale in servizio;
  - d) centralino;
  - e) supporto informatico , ove necessario;
  - f) pagamenti a mezzo SICOGE e redazione dei DAR ove non fosse possibile procedere con la strumentazione informatica in possesso;
  - g) supporto alle Istituzioni scolastiche per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, ove tale attività comporti, per il personale all'uopo destinato, il necessario utilizzo dei servizi e della strumentazione informatica dell'Ufficio.
2. I Dirigenti degli Uffici dirigenziali possono individuare eventuali ulteriori attività che richiedono la presenza negli Uffici di personale per l'esperimento di attività amministrative altrimenti non esercitabili a mezzo del "Lavoro agile" quali, ad esempio, le incombenze legali.
3. Il personale che svolge la propria attività a mezzo di "Lavoro agile" è reperibile per l'utenza ai recapiti e-mail, opportunamente pubblicati.

**Articolo 2**

*(Presenza del personale dirigenziale in Ufficio)*

1. Il personale Dirigenziale degli Uffici della Direzione Generale , degli Uffici di Ambito territoriale e il personale dirigenziale tecnico-ispettivo svolge, a decorrere dal 19 marzo e fino al 25 marzo, la propria attività di servizio a mezzo di "Lavoro agile". Il Dirigente dell'Ufficio I provvede alle necessarie comunicazioni di rito a mezzo delle piattaforme dedicate.
2. I Dirigenti di cui al comma 1, nello svolgimento delle attività, garantiscono la reperibilità e , laddove necessario, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento degli uffici, per lo svolgimento delle funzioni assegnate nonché per il rispetto delle scadenze non prorogate .
3. Ove dovesse reputarsi la necessità di una presenza in Ufficio, i Dirigenti di cui al comma 1 dovranno comunicarlo per iscritto, a mezzo e-mail, al Direttore generale.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

**Articolo 3**

*(Apertura e chiusura della sede della Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale)*

1. La sede della Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale a partire dal 19 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, osserverà il seguente orario: apertura: ore 8.00 – chiusura: ore 16.00. Le modalità organizzative e il personale destinato alle predette attività sono individuate dal Dirigente dell'Ufficio I.
2. I Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale individuano un unico orario di apertura e di chiusura, ove compatibile con le esigenze indifferibili del rispettivo ufficio.

**Articolo 4**

*(Decorrenza)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto decorrono dal 19 marzo 2020 e hanno efficacia fino al 25 marzo 2020, salvo modifiche o eventuali proroghe.

**Articolo 5**

*(Pubblicazione)*

1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo (<https://www.miur.gov.it/web/abruzzo>) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge .

IL DIRETTORE GENERALE

*Antonella Tozza*

*(documento firmato digitalmente)*